



15, Place de la République - 11100 Aoste -
Tél. 0165/274933 - 273111
Télécopie/fax 0165/274904
E-mail: entilocali@regione.vda.it

Département des collectivités locales, des sanctions
administratives et des fonctions préfectorales
Direction des collectivités locales.

Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile
Direzione enti locali.

Prot. n. 12123/DEL

Vs./Rif.

All.: vari

Funz. Ref: *L. Bottani*
(0165 274789)

Ai Segretari dei Comuni di

Arnad, Issime e Valsavarenche

Ai Sindaci dei Comuni di

Arnad, Issime e Valsavarenche

LORO SEDI

Aoste, 04/04/07

Aosta,

OGGETTO: Elezioni amministrative del 20 maggio 2007. Istruzioni per la compilazione e la presentazione dei rendiconti delle spese per la campagna elettorale, ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4.

S'invitano le SS.LL. a consegnare la presente nota, con i relativi allegati, ai delegati di lista, in occasione della presentazione delle liste elettorali (20 e 21 aprile) per le elezioni amministrative del prossimo 20 maggio.

La legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, recante "Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4", stabilisce i limiti alle spese elettorali in occasione delle elezioni comunali e disciplina il controllo delle stesse.

L'art. 3 della stessa legge, infatti, dispone che i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati depositino presso la Presidenza della Regione, **entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti**, il rendiconto relativo alle spese della campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

I limiti e le tipologie delle spese elettorali sono stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5.

Il controllo sulla regolarità delle spese elettorali è effettuato, con le modalità di cui all'art. 6, dalla Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, istituita con decreto del Presidente della Regione.

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore
(Nadia BENNANI)

LIMITE SPESE ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 MAGGIO 2007 Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4		
Denominazione del Comune	Popolazione al 31/12/06	Limiti di spesa <i>(Parametro fisso 2600,00 euro+ 0,30 x abitante)</i>
ARNAD	1.299	2.989,70
ISSIME	404	2.721,20
VALSAVARENCHÉ	180	2.654,00

ALLEGATI:

- Istruzioni per la compilazione dei rendiconti per le spese elettorali predisposte dalla Commissione di Garanzia regionale;
- Modello di rendiconto.

LB/

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI RENDICONTI PER LE SPESE
ELETTORALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1997, N. 4
AVENTE PER OGGETTO:

“ *Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell’art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale)*”.

Si riportano di seguito alcuni indirizzi interpretativi inerenti alle disposizioni della legge in esame, adottati dalla Commissione di Garanzia regionale nominata in occasione delle elezioni amministrative svoltesi nella maggior parte dei Comuni valdostani nel maggio dell’anno 2005.

1. PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, il soggetto legittimato a presentare il rendiconto e ad attestare, sotto la propria responsabilità, la veridicità dello stesso è:

- a) per i partiti e i movimenti: il Presidente della locale Sezione del partito o del movimento, un delegato munito di mandato da parte dei rappresentanti legali del partito o del movimento. Il rendiconto può essere presentato dal delegato di un partito o di un movimento, soltanto se la lista sia stata appoggiata ufficialmente dal partito o movimento medesimo;
- b) per le liste: un delegato nominato dai membri della lista o eventualmente indicato al momento della presentazione delle liste stesse;

In ogni caso, è abilitato a presentare il rendiconto per la propria lista anche il candidato alla carica di sindaco o di vice sindaco.

I rendiconti dovranno essere presentati alla Direzione enti locali della Presidenza della Regione, nella sede di Piazza della Repubblica n. 15, 11100 Aosta, **entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti**, quindi, salvo eventuale ballottaggio, **entro il 20 luglio 2007**; gli stessi potranno anche essere inviati allo stesso indirizzo per posta, ai sensi dell’art. 36 della l.r. 2/7/1999, n. 18, unitamente a fotocopia di un documento di identità, se privi di sottoscrizione autenticata.

2. TIPOLOGIA E LIMITI DELLE SPESE ELETTORALI

A) Spese

Le tipologie ed i limiti delle spese elettorali sono stabiliti rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della l.r. 4/1997.

Si precisa che per l’identificazione delle spese relative alla campagna elettorale occorre prendere in considerazione il periodo della loro effettuazione “in funzione

elettorale”, ossia la destinazione funzionale diretta alla campagna elettorale. Pertanto, dando prevalenza alla loro destinazione sostanziale, nelle spese elettorali da rendicontare dovranno includersi, a prescindere dal momento in cui sono state effettuate, tutte quelle finalizzate alla competizione elettorale, così come le spese fatturate anche in tempi successivi alla data delle elezioni o i debiti verso fornitori per spese di cui è stato posticipato il pagamento, o ancora le spese oggetto di fatture non quietanzate.

Art. 4, l.r. 4/97

In base ai commi 1 e 2 dell’art. 4, devono essere comprese tra le spese elettorali complessivamente sostenute dalla lista anche le spese affrontate individualmente dai singoli candidati, a differenza di quanto previsto dalla disciplina nazionale per le elezioni al Parlamento.

I limiti di spesa fissati dall’articolo in esame sono comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto.

Art. 5, comma 1, l.r. 4/97

Devono essere indicate nel rendiconto:

- le spese sostenute tanto direttamente “dalla lista”, quanto da partiti, movimenti, sostenitori, sponsor (a titolo di esempio, vanno conteggiate le spese sostenute da un partito per la stampa e distribuzione di volantini ecc.);
- il valore di beni e servizi di tipo professionale o imprenditoriale che un sostenitore (o un candidato) abbia fornito a titolo gratuito (si pensi al caso di un tipografo professionista che si offra, quale sostenitore, di stampare gratuitamente dei dépliant elettorali). Qualora i medesimi servizi non abbiano carattere professionale (si pensi, a titolo esemplificativo, alla stampa di volantini di tipo amatoriale), dovrà conteggiarsi il solo valore dei beni “primari” utilizzati (nell’esempio riportato, inchiostro e carta).

Non deve invece essere indicato il valore degli spazi concessi a titolo gratuito a candidati e liste sui giornali di partito, così come è stato ritenuto e previsto nella normativa nazionale in materia.

Infine, la lettera e), del comma 1 dell’art. 5 va considerata quale norma di chiusura, comprensiva pertanto di tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo per la campagna elettorale (si pensi, a titolo esemplificativo, alle spese sostenute per aprire un conto corrente bancario collegato alle spese elettorali).

Art. 5, comma 2, l.r. 4/97

Alle spese documentate dovranno essere sommate le spese di viaggio, telefoniche e postali, le quali, ove non documentabili, sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del trenta per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili documentate.

La normativa regionale non chiarisce come comportarsi nel caso in cui invece sia possibile produrre la documentazione relativa ad una o più di esse.

La Commissione ha ritenuto che è necessario documentare **tutte e tre** le tipologie di spese, in caso contrario, si applica, così come disciplinato dall'art. 5 comma 2, la percentuale fissa del trenta per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Il totale delle spese documentate e non documentate non dovrà comunque superare i limiti di spesa complessiva.¹

Il rendiconto dovrà essere redatto anche qualora la lista non abbia sostenuto alcuna spesa.

In ogni caso per ogni lista deve essere presentato un solo rendiconto.

B) Fonti di finanziamento

I soggetti che presenteranno i rendiconti dovranno indicare in modo dettagliato le fonti di finanziamento a copertura delle relative spese elettorali, distinguendo tra fonti proprie, contributi di terzi e servizi gratuiti ricevuti.

3. CONTROLLI E SANZIONI

A) Controlli

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6, qualora dall'esame dei rendiconti e dell'allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro novanta giorni dalla ricezione.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei rendiconti, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione può presentare alla Presidenza della Regione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

¹ - Limite di spesa per Comune di **Arnad**, pari a €2.989,70, in assenza di idonea documentazione delle spese di viaggio, telefoniche e postali, la lista non potrebbe sostenere spese documentate superiori a € 2.092,79, poiché aggiungendo a tale importo la somma di € 896,91, pari al 30% delle spese documentate, si raggiungerebbe il limite imposto.

- Limite di spesa per Comune di **Issime**, pari a €2.721,20, in assenza di idonea documentazione delle spese di viaggio, telefoniche e postali, la lista non potrebbe sostenere spese documentate superiori a € 1.904,84, poiché aggiungendo a tale importo la somma di € 816,36, pari al 30% delle spese documentate, si raggiungerebbe il limite imposto.

- Limite di spesa per Comune di **Valsavarenche**, pari a € 2.654,00, in assenza di idonea documentazione delle spese di viaggio, telefoniche e postali, la lista non potrebbe sostenere spese documentate superiori a €1.857,80, poiché aggiungendo a tale importo la somma di €796,20, pari al 30% delle spese documentate, si raggiungerebbe il limite imposto.

B) Sanzioni

Art. 8 della l.r. 4/97

L'accertata violazione dei limiti di spesa previsti dalla legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) sanzione amministrativa da euro 516,46 ad euro 5.164,57 (da Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000), nel caso di superamento dei limiti di spesa, in misura inferiore al doppio di quella consentita (comma 1);
- b) oltre alla sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera, è prevista la decadenza del candidato eletto (Sindaco o Vice Sindaco) o di tutti i candidati eletti nel caso di superamento dei rispettivi limiti di spesa in misura pari o superiore al doppio di quella consentita (comma 2);
- c) **decadenza del candidato (Sindaco o Vice Sindaco) o di tutti i candidati eletti – previa diffida da parte della Commissione – nel caso di mancata o incompleta presentazione del rendiconto nel termine stabilito dall'art. 3.(comma 3).**

* * * * *

Al fine di facilitare la redazione dei rendiconti, si allega un modello elaborato dalla Commissione di garanzia, che potrà essere utilizzato per la presentazione dei rendiconti.